

AVVOCATO GIUSEPPE VILLA

Patrocinante in Cassazione

Via G. Donizetti, 18/20 (63900) FERMO (FM) Tel / fax 0734 / 224964 301472

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

— Magistratura del Lavoro —

Ricorso ex art 414 c.p.c.

con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art 151 c.p.c.

Del Dr. Prof. **TICCHIARELLI DANIELE** (CF TCCDNL78A28E058B),
nato a Giulianova (TE) il 28/01/1978, residente in Martinsicuro (TE),
Via Firenze n.23;

a ministero dell'Avv. Giuseppe Villa del Foro di Fermo, per delega
stesa in calce (C.F.VLLGPP54R21G137Y), con Pec:
avvgiuseppegilla@pecavvocati.it, e fax n. 0734 / 301472, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Fermo, Via Gaetano Dinizetti 18\20

ricorrente

CONTRO

1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Dipartimento per il sistema educativo, di istruzione e formazione, Roma, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale di Roma, con Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE, Ufficio IV - Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo, con sede in Via Dino Angelini, 22 con pec uspap@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Ancona, con Pec: ads.ap@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

E NEI CONFRONTI

3. dei docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno - Fermo in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, classe di concorso A020, A026, A040, A041 e A060, valide per gli aa.ss. 2017-2020, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella II^ e III^ fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Ascoli Piceno - Fermo, valide per il triennio 2017/2020, classe di



concorso A020, A026, A040, A041 e A060 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente

PER LA DISAPPLICAZIONE

a) del Decreto Ministeriale n. 374\2017 art. 2 lett. A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali (**all.1**);

b) del Decreto Ministeriale 374\2019 art. 1 co. 1 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, inclusa la graduatoria a esaurimento per le province di Ascoli Piceno e Fermo, relativa all'a.s. 2019\2022 (**all.2**).

PREMESSO

1) Il ricorrente, attualmente assunto con contratto determinato presso l'Istituto D'Istruzione Secondario Superiore "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio (FM) con la funzione di Docente d'Informatica, è in possesso della laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita nell'anno accademico 2004 presso l'Università Politecnica delle Marche (in Ancona) ed ha completato il proprio curriculum professionale con il conseguimento dei 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche (**all.3 e 4**), acquisendo così il titolo di accesso ai successivi concorsi "*riservati ai docenti abilitati*", come previsto dall'art 17 D. Lgs. 59\2017 e succ. modif. e integraz. (**all.5**).

2) Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha precluso illegittimamente al ricorrente la possibilità di essere inserito nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e d'istituto.

3) In conformità alla legge delega (D.lgs 59\17) il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione mediante il conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD.

In altri termini, con l'art 1 co. 110 L. 107\2015 (**all.6**), il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione, e lo ha fatto agli artt. 5 e 17 del D. Lgs 59\17, ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai



concorsi riservati agli abilitati, i 24 CFU.

5) Pertanto, l'abilitazione è equivalente al possesso di tali crediti formativi e il possesso di tale requisito consente l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto.

6) Il Ministero dell'Istruzione, con il Decreto impugnato, trincerandosi dietro un ragionamento puramente formale, escludeva il ricorrente, possessore dei 24 CFU, dalle graduatorie di Istituto.

* * *

L'esclusione è illegittima, per i seguenti

MOTIVI

A) IN MERITO AL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INSERIMENTO IN II FASCIA:

1°

VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

2°

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, ART. 3 e 97 COST.

— Il D.M. 374 \2017, di cui il ricorrente chiede la disapplicazione con la conseguenziale illegittimità del D.M. 11.05.2018 e del successivo DDG 11.06.2018, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia, all'art 2), rubricato "*Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prevede che: "*Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:*

A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi



per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS):

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...".

Il Decreto Ministeriale è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e va disapplicato, così come i provvedimenti consequenziali, quali il D.M. 11.05.2018 ed il successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserito, quale docente abilitato, tra i docenti di seconda fascia.

— Per effetto del Decreto impugnato il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di essere inserito, quale docente abilitato, tra i docenti di seconda fascia, sebbene **in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante, costituito dal diploma di laurea di Ingegneria e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari.**

Il superamento di determinati esami, che permetteva al ricorrente di conseguire i 24 CFU richiesti dal Ministero dell'istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente, dimostrano, infatti, l'acquisizione, la conoscenza e la preparazione del ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato dal prof. Ticchiarelli, ricorrente, fa ritenere, insomma, che lo stesso sia in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

E, infatti, il ricorrente ha sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 CFU, quali, in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D. Lgs 59\17 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque, quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla L. 107\2015, art. 1 co. 110.



— Il D.M. 374\2017 appare evidentemente in contrasto con la normativa costituita dall'art 1 co. 110 L. 107\2015, come attuata dal legislatore delegato mediante il D. lgs 59\17 e la domanda del ricorrente trova conforto anche nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad es. Cons. Stato ord. N. 6229\2018).

* * *

A tal proposito si ritiene utile un breve excursus circa il quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

— La L. 107\2015 (c.d. Buona Scuola, **all.6 cit**), ha previsto che:

“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art 400 del TU di cui al D.lgs.vo 16 aprile 1994 n. 297, come identificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione e per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

— Mediante la pubblicazione del D.Lgs.vo 13 aprile 2017 n. 59, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita al parlamento mediante l'art 1 co. 181 della L. 107\2015. Attraverso tale novella, sempre sulla scorta della legge delega della L. 107\2015 che, *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dai “tre anni di servizio”, ovvero dal conseguimento dei “24 CFU” (cfr. art. 5 e 17 D. Lgs n. 59\17. Il ricorrente, peraltro è in possesso, ad abundantiam, di entrambi i requisiti, quindi sia dei 24 CFU che dei tre anni di servizio).

— La comparazione legislativamente operata è la seguente:

Il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è



stata fino ad ora definita come superamento di TFA, PAS e SSIS; a partire dal concorso successivo (bandito col D. lgs 59\17) non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art 1. co. 110 L. 107\2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che **possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 CFU in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato del DM 616\2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;**

ergo, il concetto di abilitazione – finora inteso come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

— Ciò è confermato da espresse disposizioni legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. lgs 59\17, dove al co. 7 si indicano con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarebbe stato bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "7. *La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti ...*".

Il legislatore sembra quindi sostituire l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU.

— L'art 5 D. lgs 59\17, in materia di "Requisiti di accesso" stabilisce che :

"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti al-



la data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

In sintesi il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e con i tre anni di servizio, che consentono l'accesso su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Ciò significa che lo stesso legislatore compie una equiparazione tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e l'abilitazione (intesa come conseguimento di TFA, PASS o SISS) con i n 24 CFU o 36 mesi di insegnamento anche non continuativo.

In questo quadro normativo, la condotta adottata dal Ministero mediante il Decreto impugnato, che non consente al ricorrente di partecipare alla fase transitoria della procedura concorsuale appare, all'evidenza, illegittima.

— Il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (nel caso di specie conseguiti a seguito della frequentazione dell'Università Leonardo da Vinci di Torvecchia Teatina, con un punteggio medio superiore a 28\30) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59\2017) e sulla scorta della legge delega (art. 1 co. 110 L. 107\2015), che gli assegna il diritto di accedere alla graduatoria di seconda fascia.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata, quindi, dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.



Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa del ricorrente, che gli permetterebbe di partecipare ai concorsi banditi con L. 107/2015, riservati ai docenti abilitati, escluderlo dalla graduatoria di seconda fascia costituirebbe una chiara disparità di trattamento fra situazioni analoghe, in violazione di legge e dei principi costituzionali, di cui all'art 3 e 97.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla successiva tornata concorsuale ed in ciò si conferma la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale del Decreto Ministeriale n. 374/2017 art. 2 lett. A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

* * *

Con D.M. n. 92 del 08.02.2019 (all.7), il Ministero dell'Istruzione ha consentito espressamente la partecipazione ai concorsi di speculazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati, a coloro i quali sono in possesso della laurea unitamente ai 24CFU.

Ciò significa che lo stesso Ministero dell'Istruzione che attribuisce e riconosce valore abilitante alla laurea congiunta ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che, muniti dei predetti requisiti (laurea e 24 CFU), vengono considerati abilitati al fine di partecipare al corso di specializzazione su sostegno, ma non anche per essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle G.I. è tanto evidente quanto illegittima e contraria ai più basilari principi di uguaglianza e buona amministrazione.



A tal proposito, il Tribunale di Roma, con la recente pronuncia n. 2823 del 22.03.2019, ha chiarito che:

“la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU ...vanta , in fatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs.vo 59\17), sulla scorta delle legge delega (art 1 co. 110 L. 107\2015).

In effetti la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli art. 3 e 97 Cost.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta o, comunque, fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il Giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi... omissis...

PQM

dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU-...”

III°

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA.

Le Direttive comunitarie 2005\36\CE e 2013\55\UE, recepite con D.lgs. 206\2007 stabiliscono che l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata



esperienza lavorativa.

La normativa europea, quindi, non prevede, addirittura, alcun titolo abilitativo per insegnare, e di conseguenza, la legge italiana si pone, comunque, in contrasto con il quadro legislativo comunitario e sovranazionale, aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Per la verità, il legislatore nazionale pare stia iniziando ad aprire lo sguardo verso un recepimento più ampio della direttiva comunitaria.

Infatti l'art 1 co. 79 L. 107\2015 prevede che il dirigente può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di "abilitazione".

B) IN MERITO AL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INSERIMENTO IN I FASCIA

Con L. 341\1990 erano istituite, quale percorso post lauream per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria, le c.d. SISS (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario), qualificabili come corso universitario biennale aperto ai laureati destinato a formare gli insegnanti, che acquisivano così titolo per l'accesso alle graduatorie permanenti istituite dalla legge n. 124\1999.

Tali graduatorie costituivano modalità di immissione nei ruoli della scuola.

L'art. 1 co. 605 lett. C) legge 296\2006 ha poi stabilito che le graduatorie come già istituite dalla L. 124 \1999 e disciplinate dalla L. 143\2004 venivano trasformate da permanenti ad esaurimento (le c.d. GAE), ossia chiuse a nuovi inserimenti ma con espressa salvaguardia, nelle forme dell'inserimento con riserva, anche della posizione dei frequentanti i corsi SISS al momento di entrata in vigore della legge.

Analoga salvezza è stata poi prevista dall'art 5 bis del D.L. n. 137\2008, conv. In L. 169\2008, per gli inserimenti relativi al biennio 2009\2010 *"per i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)... attivati nell'anno accademico 2007/2008 **ed hanno conseguito il titolo abilitante**".*



Nel contempo, in seguito alla soppressione dell'abilitazione conseguita presso la siss, avvenuta con l'art 64 del D.L. n. 112 \2008, conv. con mod. della L. n. 133\2008, si è inteso preservare la posizione dei docenti che avevano sospeso, per cause legittime, la frequenza delle Siss, consentendo loro il completamento del percorso formativo intrapreso e garantendone l'ammissione ai tirocini formativi attivi (c.d. TFA), istituiti con il DM. 249\2010, attuativo dell'art 2 co. 416 L. 244\2007, senza necessità di alcun esame di accesso e con la conservazione dei crediti formativi acquisiti (V. art. 15, co. 17 del cit. D.M., che così prevede: *“Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per le scuole secondarie siss che si sono iscritti e hanno, in seguito, sospeso la frequenza delle stesse, conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il completamento del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”*).

In sostanza il legislatore prevedeva l'istituzione delle Siss con funzione abilitante all'insegnamento.

A tale percorso di studi si accedeva previo concorso.

Il completamento degli studi ivi previsti (**quindi il conseguimento dell'abilitazione**), **avrebbe di diritto consentito ai frequentanti l'inserimento nelle graduatorie permanenti.**

Per effetto della trasformazione di tali graduatorie da permanenti ad esaurimento, le scuole di specializzazione erano sospese e successivamente sopprese; il relativo corso di studi era integrato, in un secondo momento, per mezzo dell'istituzione dei TFA, il cui completamento avrebbe dotato i partecipanti dell'abilitazione, necessaria per l'inserimento in GAE.

La finalità era quella di creare un percorso di studi in grado di abilitare personale insegnante da inserire in graduatorie.

Nelle more, tuttavia, il concetto di abilitazione è stato reinterpretato per effetto del D.Lgsvo 59\17, che ha sostituito il vecchio percorso abilitante con il conseguimento della laurea ed i 24 CFU.

Se nel 1990 il candidato poteva acquisire l'abilitazione solo attraverso



la frequentazione delle istituite scuole di specializzazione (SISS), in un secondo momento, integrate (in conseguenza della loro sospensione) con i tirocini formativi attivi, attualmente la formazione dell'insegnante è garantita attraverso il conseguimento della laurea e dei 24 crediti.

Nel caso di specie, il Ticchiarelli, aveva superato positivamente la selezione per l'iscrizione alla scuola di specializzazione (SISS) ma, per suoi motivi legittimi, aveva dovuto sospendere la frequentazione.

La partecipazione ad un Master universitario gli impediva la successiva partecipazione al TFA, ma nel 2018 otteneva i 24 CFU e, quindi, l'abilitazione all'insegnamento, ed il conseguente diritto ad essere inserito in GAE.

Ad abundantiam, il 23.03.2017 la Nuova Università Bulgara conferiva al ricorrente la qualifica professionale di insegnante di informatica e tecnologie informatiche (titolo attualmente in corso di riconoscimento presso il MIUR).

Anche in tal caso si registra una evidente disparità di trattamento, questa volta, oltre che da un punto di vista soggettivo, in relazione alle qualifiche possedute dagli aspiranti insegnanti, anche da un punto di vista temporale, per aver acquisito, molti dei c.d. "congelati Siss", la stessa identica abilitazione rispetto a quelli inseriti in GAE, ma semplicemente in un periodo successivo, e come tali ingiustificatamente esclusi, in quanto non destinatari di clausole di salvaguardia (cfr. art. 5 bis L. 169\2008, **all.8**) prive di una logica giustificazione.

Ed infatti, con il D.M. 374\2019 valido per il triennio 2019\2022 il MIUR ha permesso l'inserimento nelle predette graduatorie soltanto a coloro che erano già risultati iscritti nelle GAE con riserva che l'hanno potuta sciogliere una volta conseguito il titolo TFA, Art. 1 co. 1:

“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della*



cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

c) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa....”

Lo stesso inserimento, come negli aggiornamenti passati, non era previsto per coloro i quali, come il ricorrente, non era già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, ma aveva comunque conseguito l'abilitazione attraverso il riconoscimento dei 24 CFU.

Tale problematica ha dato origine a quello che la giurisprudenza ha definito come “*congelati Siss*” ossia di quei docenti che una volta superati i test Siss, attendevano la frequentazione di dette scuole che, però, vennero abolite con L 133\2008.

A tale categoria, ingiustamente, il Miur ha impedito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

In realtà la normativa statale L. 169 \ 08 ai fini dell'inserimento in GAE richiedeva esclusivamente la frequentazione dei corsi del IX ciclo delle SISS, divenuti poi TFA a casa dell'abrogazione delle prime.

L'impugnata normativa regolamentare (D.M. 374\19), fonte secondaria del diritto, invece derogava in peius la fonte primaria, inserendo tra i requisiti necessari per l'accesso alla GAE una modifica in peius, subordinando l'inserimento dell'istante, una volta conseguita l'abilitazione, alla preventiva iscrizione in GAE.

Tuttavia, il citato art 5 bis L. 169\2008, non prevedeva affatto la possibilità di iscrizione con riserva per la categoria dei docenti di cui si tratta, ma solo la frequentazione della SISS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella ordinaria, hanno disapplicato e \o annullato i precedenti decreti di contenuto identico a quello impugnato, nella parte in cui non prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, superati i test del IX circolo SISS, non hanno potuto proseguire più detti percorsi per la loro sopraggiunta abrogazione.

Sul punto: “*a fronte di tale quadro normativo appare evidente il contrasto insito nella norma regolamentare ...tale aspetto si coglie agevolmente considerato che l'iscrizione con riserva non è più possibile*



nel momento attuale, richiedendo il regolamento che sia già stata effettuata in precedenza” (ex plurimis Ord. N. 1706\2016, trib. Lecce; in tal senso Trib. Mod. ord. 0910\2014).

La normativa è chiara e, a differenza di quanto stabilito dal MIUR non prevede l'iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento nelle GAE a pieno titolo, ma solo la frequentazione dei corsi ed il conseguimento del titolo “SISS” (nelle more divenute TFA dopo l'abolizione delle stesse SISS).

Per le anzidette ragioni, il D.M. 572\2013, identificato all'impugnato 374\2019, è stato annullato dallo stesso Tar Lazio, come, pure confermato dal Consiglio di Stato (ex plurimis, CdS, Ord. N. 000218\14).

Invero, proprio a causa del contrasto tra la normativa primaria e quella secondaria, il TAR Lazio (sez. III bis, sent. N. 5912\2014) ha disposto l'inserimento nelle GAE di coloro che erano stati ammessi alle scuole SISS, ma che, a causa della loro abrogazione, non hanno potuto più frequentare dette scuole, conseguendo perciò, al pari del ricorrente, la abilitazione soltanto mediante il conseguimento dei 24 CFU (ai fini dell'abilitazione parificabili alla frequentazione del TFA) e che, come il ricorrente, non erano mai stati iscritti nelle Gae neppure con riserva. Nello specifico, il Tar ha statuito sui c.d. “congelati SISS” che *“aspetto quest'ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione , in quanto già iscritti con riserva anche ove , in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi , come il ricorrente, ancorché ormai abilitati”* (Tar III B sez. sent. n. 5912\2014).

L'anomalia di tale sistema consente, paradossalmente, l'iscrizione e la permanenza in Gae da parte di soggetti in attesa di abilitazione, escludendo invece coloro che, come l'istante, è già, da tempo pienamente abilitato. Con la conseguenza che i primi, una volta sciolta la riserva, potranno accedere alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato (pur se destinati a conseguire l'abilitazione successivamente a quanti già abilitati ma inseriti in seconda o terza fascia), mentre il ricorrente, confinato al più nella graduatoria di II fascia, può aspirare, a parità di qualifiche soggettive, solo ad incarichi a tempo determinato.



Tanto premesso, l'istante, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'On.le tribunale adito voglia

Nel merito

a) disapplicare il Decreto Ministeriale n. 374\2017 art. 2 lett. A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali e, per l'effetto

b) dichiarare il ricorrente abilitato all'insegnamento

sempre nel merito e di conseguenza

c) disapplicare il Decreto Ministeriale 374\2019 art. 1 co. 1 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, inclusa la graduatoria ad esaurimento per le province di Ascoli Piceno e Fermo, relativa all'a.s. 2019\2022 e, per l'effetto

d) disporre l'inserimento del ricorrente in GAE, con decorrenza dall'anno scolastico 2018\2019;

in via subordinata

e) disporre l'inserimento del ricorrente graduatoria di II fascia, con decorrenza dall'anno scolastico 2018\2019.

Salvis juribus.

Vinte le spese.

Si dichiara ai sensi del D.P.R. 115/2002, che per il presente procedimento è dovuto un C.U. di € 259,00.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) D.M. 374\2017;
- 2) D.M. 374\2019
- 3) Diploma di laurea in Ingegneria elettronica, conseguito presso l'Università di Ancona e contratto di lavoro;
- 4) Certificazione conseguimento 24 CFU c/o dell'Università Leonardo da Vinci di Torrevecchia Teatina e libretto SISS;
- 5) L. 59\2017;
- 6) D. Lgs.vo 107\2015;
- 7) D.M. 92\19;
- 8) art 5 bis L. 169\2008
- 9) Giurisprudenza citata (Cons. Stato ord. N. 6229\2018, Tribunale di



Roma, sent. n. 2823 del 22.03.2019, trib. Lecce Ord. N. 1706\2016;
Trib. Mod. ord. 0910\2014, CdS, Ord. N. 000218\14, CdS, Ord. N.
000218\14, TAR Lazio sez. III bis, sent. n. 5912\2014).

Fermo, li 08/01/2020

Con osservanza.

Avv. Giuseppe Villa, proc.re.

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Egregio Signor Avvocato Giuseppe Villa

Con il presente atto e con la sottoscrizione da Voi autenticata il sottoscritto **TICCHIARELLI DANIELE** (CF TCCDNL78A28E058B), nato a Giulianova (TE) il 28/01/1978, residente in Martinsicuro (TE), Via Firenze n.23, Vi conferisce il potere di rappresentanza e difesa, anche se disgiuntamente con altri difensori, nel presente procedimento ed in ogni sua ulteriore fase e grado, conseguente e successiva, esteso anche al grado di appello e di esecuzione, nonché nei giudizi dinanzi alle altre magistrature: amministrative, contabili, tributarie, speciali e specializzate, nel giudizio per revocazione, nei procedimenti dinanzi alla P.A., nei giudizi d'impugnazione e di esecuzione, nelle fasi incidentali e di opposizione, nei procedimenti sommari, cautelari e d'istruzione preventiva, con ogni e più ampio potere, di ragione e di legge, ivi comprese le facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, farsi assistere e sostituire, nominare domiciliatari, rinunciare all'udienza di comparizione delle parti, chiamare terzi in causa anche per integrare il contraddittorio, deferire interrogatorio formale e giuramento decisorio, citare testimoni, transigere, conciliare la lite, abbandonare il giudizio, farlo cancellare dal ruolo, rinunciare agli atti, anche esecutivi ed all'azione, accettare le rinunce avversarie, proseguire e riassumere il processo, promuovere querela di falso in nome e per conto della parte assistita, con espressa attribuzione del potere di intimare e precettare, riscuotere somme trattenevole in conto spese e competenze tutte, rilasciare quietanze, disporre l'accensione e la cancellazione di formalità nei pubblici registri, sottoscrivere diffide, chiedere ed accettare rendiconti; costituirsi parte civile e disporre il diritto in contesa, ai fini dell'art. 100 co. 4, c. p. p., revocare la costituzione di parte civile, presentare opposizioni e richieste ex art. 444 c. p., ex art. 53 l. n. 689/81, nominare sostituti in udienza. **DELEGA** la S.V. a sottoscrivere il presente ed ogni altro atto del procedimento, con ogni facoltà consentita dalla legge, dando fin d'ora per rato e valido il Vs. operato e quello di eventuali Suoi sostituti confermato senza bisogno di alcuna ratifica espressa. **ELEGGE DOMICILIO** presso lo studio di S.V., sito in (63900) Fermo (FM), Via Gaetano Donizetti 18/20. **DICHIARA** di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n.28/2010 e s.mm.ii., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **DICHIARA** di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, nonché dei casi di cui all'art. 3 del suddetto decreto in cui l'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **DICHIARA** di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. **AUTORIZZA** espressamente la S.V. a trattare i suoi dati personali e sensibili, previamente informato, ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03, in relazione alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati, anche in relazione alla normativa sull'antiriciclaggio, nonché in relazione alle modalità di comunicazione, diffusione e trasferimento degli stessi. Il tutto come da separata informativa che dichiara di aver ricevuto e sottoscritto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

TICCHIARELLI DANIELE

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avvocato Giuseppe Villa, proc.re.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al suo inserimento in GAE, con decorrenza dall'anno scolastico 2018\2019, ovvero nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A001, A002, A003, A006, A009, A014 e A017 valide per il triennio 2017/2020.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, C.F.0185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **2 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE**, Ufficio IV -



Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo, con sede in Via Dino Angelini, 22 con pec uspap@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Ascoli Piceno, con Pec: ads.ap@mailcert.avvocaturastato.it;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:
 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
 - **2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE**, Ufficio IV – Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo, con sede



in Via Dino Angelini, 22 con pec uspap@postacert.istruzione.it,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Ancona, con Pec:
ads.ap@mailcert.avvocaturastato.it;

Avv. Giuseppe Villa, proc.re.



